Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 302 del 27 dicembre 1991 - Serie generale.

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 89

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1991, n. **406.**

Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1991, n. 406. — *Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici:*

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1991, n. 406.

Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/440/CEE del Consiglio in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'interno e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina l'affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, da parte di una amministrazione aggiudicatrice.

2. Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti.

3. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al comma 1 ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; il controvalore è, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del Tesoro.

4. Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto in materia di pubblicità degli appalti e delle concessioni e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e consorzi anche in forma di società, nonchè di criteri di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e di comunicazione degli atti agli organi della Comunità economica europea, ai candidati ed agli offerenti.

ART. 2
(Enti pubblici)

1. Ai fini del presente decreto si considera ente pubblico qualsiasi organismo, dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dallo Stato, dalle regioni,e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dalle province, dagli enti locali o da altri enti pubblici ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo dei soggetti anzidetti, oppure i cui organi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti per più della metà da componenti designati dei soggetti anzidetti.

2. I Ministri titolari della vigilanza sugli enti di cui al comma 1 comunicano al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie gli elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al medesimo comma 1 ai fini della notifica alla Commissione delle comunità europee.

Art.3
(Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì agli enti e soggetti, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, per gli affidamenti dei lavori di cui al comma 2, qualora tali lavori abbiano ricevuto una sovvenzione, diretta e specifica, o un contributo, in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo da parte delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano solamente per i lavori di genio civile indicati nell'allegato A), nonchè per i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi, semprechè l'importo non sia inferiore a quello indicato nell'articolo 1.

3. La violazione chiara e manifesta, da parte degli enti di cui al comma 1, delle disposizioni del presente decreto, determina la revoca della sovvenzione o del contributo a loro favore.

Art. 4
(Appalti e concessioni)

1. Ai fini del presente decreto si considerano appalti di lavori pubblici i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra una amministrazione aggiudicatrice ed un'impresa fornita dei requisiti prescritti dal Titolo IV del presente decreto, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori pubblici oppure, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori pubblici oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera pubblica che sia dotata di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze stabilite specificamente dall'amministrazione aggiudicatrice.

2. Ai fini del presente decreto si considerano concessioni di lavori pubblici i contratti aventi gli oggetti di cui al comma 1 caratterizzati dal fatto che la controprestazione a favore dell'impresa o dell'ente concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

3. Quando il concessionario è esso stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, è tenuto, per i lavori da far eseguire a terzi, a rispettare le disposizioni del presente decreto.

4. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara di cui all'articolo 12, comma 3, l'obbligo del concessionario, diverso dall'amministrazione aggiudicatrice, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, salva la facoltà del candidato di aumentare la percentuale stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice, con conseguente indicazione nel contratto di concessione dei lavori. Sempreché detti lavori da appaltare a terzi siano di valore pari o superiore a 5 milioni di ECU, ovvero non soddisfino alle condizioni di applicazione dei casi elencati all'articolo 9, comma 2, il concessionario è tenuto a pubblicare il bando di gara ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ed a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7.

5. Ai fini di cui al comma 4, non si considerano terze le imprese riunite in raggruppamento temporaneo o in consorzio per ottenere la concessione, nè le imprese ad esse collegate. Si intende per impresa collegata qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per via della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano. Si presume l'influenza dominante se un'impresa detiene, direttamente o indirettamente, nei confronti di un'altra impresa, la maggioranza del capitale sottoscritto ovvero dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale, o può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza.

6. L'elenco tassativo delle imprese di cui al comma 5 è unito alla candidatura per la concessione e viene aggiornato secondo le modifiche che intervengono successivamente nei rapporti tra le imprese.

Art.5
(Suddivisione in lotti)

1. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione del presente decreto.

2. Quando un'opera è ripartita in lotti le disposizioni del presente decreto si applicano per l'affidamento di ciascuno di essi se il loro valore complessivo è pari o superiore all'importo di cui all'articolo 1, comma 1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni del presente decreto per quei lotti in cui è ripartita l'opera, di valore, stimato senza IVA, inferiore a 1 milione di ECU, purchè l'importo cumulato di questi lotti non superi il venti per cento del valore complessivo dell'opera.

3. Per il calcolo dell'importo degli appalti di lavori regolati dal presente decreto va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 6
(Esclusioni)

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto gli appalti di lavori:

a) attribuiti da vettori che effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali;

b) attribuiti da amministrazioni aggiudicatrici ed aventi per oggetto la realizzazione di opere per la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile, nonché attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici la cui principale attività consiste nella produzione e nell'erogazione di energia;

c) dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o se lo esige la tutela di interessi nazionali essenziali.

2. I soggetti appaltanti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ad esclusione dell'Ente ferrovie dello Stato, sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici.

3. Sono, altresì, esclusi dalla disciplina del presente decreto gli appalti di lavori pubblici disciplinati da norme di procedure diverse e aggiudicati in virtù:

a) di un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato CEE, tra l'Italia e uno o più paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione delle Comunità europee, che potrà procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici;

b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) della procedura specifica di un 'organizzazione internazionale.

Art. 7
(Edilizia residenziale pubblica)

1. Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per entità, complessità e durata dei lavori, deve essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore che sarà incaricato di realizzare l'opera, quest'ultimo è prescelto secondo il criterio di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b).

2. Per gli appalti di cui al comma 1 deve essere inserita nel bando di gara una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi del presente decreto.

3. Si applicano comunque le norme del presente decreto relative alla pubblicità degli appalti a licitazione privata, nonchè quelle relative ai criteri di selezione qualitativa e all'associazione temporanea di imprese di cui all'articolo 22.

Art. 8
(Procedure di aggiudicazione)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

b) licitazione privata, la procedura ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;

c) appalto concorso, la stessa procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale l'impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, compila il progetto dell'opera ed indica le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla;

d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

2. Gli appalti di lavori pubblici per importi pari o superiori a quelli indicati nell'articolo 1, comma 1, sono attribuiti con le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata, del'appalto concorso o della trattativa privata.

3. Le concessioni di cui all'articolo 4, comma 2, sono attribuite con le procedure della licitazione privata ovvero della trattativa privata, di cui all'articolo 9.

Art. 9
(Trattativa privata)

1. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dei criteri per la selezione dei candidati:

a) in caso di offerte irregolari o inaccettabili per mancanza dei requisiti di cui ai titoli IV e V in una precedente procedura di aggiudicazione col sistema dei pubblici incanti o della licitazione privata o dell'appalto concorso, purchè le condizioni iniziali

dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Non è richiesta la pubblicazione del bando di gara quando alla trattativa privata vengono ammesse tutte le imprese, in possesso dei requisiti prescritti nei titoli IV e V, che hanno presentato nella precedente procedura offerte formalmente corrette;

b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

2. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara:

a) in mancanza di offerte o di un'offerta appropriata a seguito di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, presentando una relazione alla Commissione delle comunità europee, se richiesta;

b) per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici purché le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni stesse;

d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato nè nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purchè vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e semprechè non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari

al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per i lavori complementari non può complessivamente superare il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale;

e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, purchè tali lavori siano conformi a un progetto di base oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso. In tal caso, il ricorso alla trattativa privata è consentito nel triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve essere previsto nel bando di gara relativo al primo appalto; l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

3. In tutti gli altri casi l'amministrazione aggiudicatrice attribuisce gli appalti di lavori mediante le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata e dell'appalto concorso.

TITOLO II

Norme comuni nel settore tecnico

Art. 10
(Prescrizioni tecniche)

1. Le specificazioni tecniche di cui all'allegato B sono inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.

2. Le specificazioni tecniche sono definite dalla amministrazione aggiudicatrice con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, a benestare tecnici europei oppure a specificazioni tecniche comuni.

3. L'amministrazione aggiudicatrice non può introdurre prescrizioni tecniche aventi effetti discriminatori nei confronti di cittadini di altri Stati della CEE.

Art. 11
(Deroghe in materia di prescrizioni tecniche)

1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, qualora:

a) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;

b) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni impongano l'uso di prodotti o di materiali non compatibili con apparecchiature già impiegate dall'amministrazione, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo dell'appalto, purché venga contestualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni;

c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti inadeguato il ricorso a norme o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni esistenti.

2. L'amministrazione aggiudicatrice che si avvale delle deroghe di cui al comma 1, ne indica i motivi, sempreché sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o nel capitolato d'oneri. I motivi di deroga devono comunque risultare dagli atti interni dell'amministrazione aggiudicatrice per la loro comunicazione, ove richiesta alla Commissione delle comunità europee o ad altri Stati della CEE.

3. In mancanza di norme europee, di benestare tecnici europei o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche sono definite:

a) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime con particolare riferimento alla direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 concernente i prodotti da costruzione;

b) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;

c) con riferimento ad altri documenti, dando la preferenza alle norme di recepimento di norme internazionali e, nell'ordine, ad altre norme e benestare tecnici.

4. E' vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorchè non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

TITOLO III

Norme comuni di pubblicità

Art. 12
(Bandi e avvisi)

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di valore pari o superiore all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, la cui esecuzione sia stata approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato C.

2. Gli appalti di lavori pubblici che l'amministrazione aggiudicatrice intende attribuire mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata previa pubblicazione di un bando di gara, sono resi noti con un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D per gli affidamenti mediante pubblico incanto, e secondo lo schema di cui all'allegato E per le altre forme di affidamento. Nel richiedere informazioni di carattere economico e tecnico, l' amministrazione aggiudicatrice non può esigere dalle imprese condizioni diverse da quelle di cui agli articoli 20 e 21.

3. Gli affidamenti di concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 2, sono resi noti dall'amministrazione aggiudicatrice con un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato F.

4. I concessionari di lavori pubblici, diversi dall'amministrazione aggiudicatrice, che intendono stipulare un appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono tenuti alla pubblicazione di un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato G.

5. L' amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicarsi entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione. L'avviso, che deve essere redatto in conformità allo schema di cui all'allegato H, può omettere l'indicazione di talune informazioni relative all'aggiudicazione,

qualora la loro comunicazione risulti contraria all'interesse pubblico o sia lesiva di interessi commerciali di imprese pubbliche o private ovvero possa pregiudicare una leale concorrenza tra imprese.

6. Gli avvisi e i bandi di cui ai commi da 1 a 5 sono senza indugio e con i mezzi più idonei inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 15, gli avvisi e i bandi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.

7. La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o sulla stampa, degli avvisi e dei bandi di cui ai commi da 1 a 5 è effettuata in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7, commi 1° e 2°, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e deve avvenire entro nove giorni dal loro invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate all'anzidetto ufficio; le amministrazioni ed i concessionari devono essere in grado di provare la data di spedizione.

Art. 13
(Termini per i pubblici incanti)

1. Nei pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; il termine può essere ridotto a trentasei giorni se l' amministrazione ha pubblicato la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, sempreché richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempreché richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

4. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei termini di cui ai commi 2 e 3 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 1 devono essere adeguatamente prorogati.

Art. 14
(Termini per la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa privata)

1. Nella licitazione privata o nell'appalto concorso, nonché nella trattativa privata previa pubblicazione di un bando di gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, ricevute le domande di partecipazione, invita simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti in base alle indicazioni fornite nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera d'invito deve contenere:

a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonchè l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili, fornite dal candidato nella domanda di partecipazione, sulla capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 20 e 21;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, il termine di ricezione delle offerte stabilito dall' amministrazione aggiudicatrice non può essere inferiore a quaranta

giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Il termine può essere ridotto a ventisei giorni se l' amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1.

4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempreché richieste in tempo utile, devono essere comunicate dalla amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando le offerte possono essère fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente prorogati.

6. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata possono essere fatte mediante lettera ovvero mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono. In queste ultime quattro ipotesi deve essere spedita lettera di conferma prima della scadenza del termine previsto nel comma 1.

7. Negli appalti stipulati da concessionari di lavori che non siano essi stessi una amministrazione aggiudicatrice, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dal concessionario in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, e il termine di ricezione delle offerte viene stabilito in modo da non essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

Art. 15
(Procedure accelerate)

1. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 14, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere inviati per i canali più rapidi possibili. Le domande effettuate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono, devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al comma 1, lett. a).

Art. 16
(Termini nelle concessioni di lavori pubblici)

1. Nella concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 2, il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a cinquantadue giorni, a decorrere dalla data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 17
(Computo dei termini)

1. Il calcolo dei termini previsti negli articoli 13, 14, 15 e 16 va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità europee.

TITOLO IV

Criteri di selezione

Art.18
(Esclusioni)

1. Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n.57, e successive modificazioni, può essere escluso dalla procedura di appalto o di concessione il concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante ;

e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.

2. Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale e di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b) presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di altro Stato della CEE non residente in Italia la prova sarà fornita con un documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza.

3. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) del comma 1, il concorrente italiano o di uno Stato della CEE iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n.57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste, presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle citate lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza.

4. Se nessun documento o certificato del genere di quelli previsti ai commi 2 e 3 è rilasciato dallo Stato della CEE, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati della CEE in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Art. 19
(Iscrizione a registri professionali e liste ufficiali di costruttori)

1. L'imprenditore che concorre ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino straniero non stabilito in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, ovvero, se cittadino di Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione in registri professionali, una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità del paese di appartenenza, attestante l'esercizio della professione di imprenditore di lavori pubblici.

2. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani agli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, ed agli appalti di cui all'articolo 4, comma 4.

3. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non è richiesta per i cittadini di altri Stati della CEE non stabiliti in Italia. Nei confronti degli stessi soggetti, l'iscrizione è in ogni caso consentita alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 13, n.1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 28 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, i concorrenti stabiliti in altri Stati della CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, con la menzione delle referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o nella lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1,lettere a), b), c), d) e g), dall'articolo 20, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 21, comma 1, lettere b) e d). I dati risultanti dall'iscrizione ad albi o liste ufficiali di costruttori non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta un'attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali.

5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 13,14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n.57, e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo nazionale dei costruttori nelle classifiche superiori alla ottava deve essere fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 18, lettere a), b), c), d) e g) e di possedere la capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 20 e 21.

6. Il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere e) ed f), dall'articolo 20, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 21, comma 1, lettere b e d), deve menzionare anche le referenze di cui al comma 5; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneità soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 18, lettere e) ed f).

Art. 20
(Capacità economica e finanziaria)

1. La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze :

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;

c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

2. I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonchè le eventuali ulteriori referenze da presentare. L'imprenditore che per giustificate ragioni non è in grado di dare le referenze richieste, è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altra documentazione ritenuta adeguata dal soggetto appaltante.

Art. 21
(Capacità tecnica)

1.La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante :

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della conduzione dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente all'amministrazione aggiudicatrice;

c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;

d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni ;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per la esecuzione dell'opera.

2. Nel bando di gara sono indicate, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le referenze di cui al comma 1 che devono essere presentate in relazione alla natura e all'importo dei lavori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare i concorrenti a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti previsti dal presente titolo.

TITOLO V
Norme comuni di partecipazione

ART. 22

(Riunione di imprese)

1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni di cui al presente decreto nonchè per concessioni e appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonchè consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n.422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n.278, e successive modificazioni ed integrazioni e consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile.

2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.

3. Possono altresì essere invitate alle gare o alla trattativa privata di cui al comma 2, imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 1, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.

4. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

Art.23
(Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)

1. Quando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara, o quando si ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale, fermo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21, la iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente, salvo che per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie semprechè l'importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto. In tal caso ciascuna impresa riunita deve essere iscritta nelle categorie richieste per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola categoria; l'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nelle categorie richieste per classifica corrispondente all'importo dei lavori di ogni singola categoria.

2. Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto. L'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, qualora nell'appalto siano previste, oltre ai lavori della categoria prevalente, anche parti dell'opera scorporabili, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando la relativa categoria e classifica. Queste ultime possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte nell'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse. L'amministrazione aggiudicatrice deve indicare, altresì, nel bando l'importo della categoria prevalente ai fini della ammissibilità di imprese che intendono presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

5. Il disposto dell'articolo 5, comma 1°, seconda parte, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n.203, si applica anche nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.

6. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione. Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel terzo comma la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

8. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

9. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

10. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri fiscali.

Art. 24
(Piani di sicurezza)

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a precisare nel capitolato speciale l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello Stato, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29, commi 5 e 6, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 25
(Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 23 e che sia di gradimento dell'amministrazione medesima, ovvero di recedere dall'appalto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 26
(Società tra imprese riunite)

1. Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui al comma 7 dell'articolo 23.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione aggiudicatrice.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al comma 1, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n.57. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del comma 1, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate alla esecuzione parziale.

5. L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n.936.

6. Ai soli fini degli articoli 20 e 21 del presente decreto e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n.57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Art. 27
(Scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto)

1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice, sulla base delle informazioni necessarie ai fini di una valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico alle quali l'imprenditore deve soddisfare, sceglie i soggetti da invitare per la presentazione di

un'offerta o per la trattativa, fra quelli che posseggono i requisiti prescritti dagli articoli 18, 19, 20 e 21, documentati in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n.55.

2. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso l'amministrazione aggiudicatrice di norma prevede, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo entro i quali si collocherà il numero delle imprese che si intendono invitare. Il numero minimo deve essere pari o superiore a cinque e quello massimo pari a ventuno. In ogni caso, il numero dei candidati ammesso a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva. Qualora il numero dei candidati che si sono qualificati sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla scelta collocando i candidati da invitare in ordine decrescente secondo il fatturato in lavori triennale posseduto da ciascuno e dopo aver suddiviso in tre gruppi di uguale numero il totale dei candidati. Allorquando il numero totale dei candidati non sia divisibile per tre, il resto viene attribuito al gruppo intermedio se dispari e, rispettivamente, al primo ed al terzo gruppo se pari. L'amministrazione aggiudicatrice individua, quindi, i candidati da invitare, scegliendone sette da ciascuno dei tre gruppi, applicando indici selettivi, da specificare con il decreto di cui al comma 3, volti a favorire una adeguata rotazione negli inviti tra i soggetti idonei all'affidamento e a fornire maggiori garanzie di tempestiva esecuzione dei lavori.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e con eventuale revisione ogni due anni, saranno definiti gli indici selettivi di cui al comma 2 e le relative modalità di applicazione.

4. Nella trattativa privata previa pubblicazione di bando di gara il numero dei candidati da ammettere non può essere inferiore a 3, purchè vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

Art. 28
(Varianti al progetto)

1. Allorchè l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice menziona nel capitolato d'oneri le condizioni minime che tali varianti devono rispettare, nonchè le modalità per la loro presentazione e nel bando di gara precisa se le varianti non sono autorizzate.

3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una variante soltanto perchè è stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni di cui all'articolo 10, oppure con riferimento a specifiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b).

TITOLO VI

Aggiudicazione

Art. 29
(Criteri di aggiudicazione)

1. Fermo restando, per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., quanto disposto dall'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, i lavori di cui all'articolo 1 del presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri :

a) quello del prezzo più basso;
b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.

2. Quando l'amministrazione aggiudicatrice abbia prescelto il criterio del prezzo più basso, tale prezzo potrà essere determinato:

1) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
2) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

3. Nei casi in cui la gara è bandita sulla base di un progetto esecutivo fornito dall'amministrazione aggiudicatrice, è utilizzato il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n.14.

4. L'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara e non è consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n.504.

5. Se per un determinato lavoro talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto all'offerente le necessarie

giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le considera valide; in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici, il quale ne curerà la trasmissione alla Commissione della Comunità economica europea. L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente o sull'originalità del progetto da lui elaborato.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 5 e fino al 31 dicembre 1992, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere alla esclusione automatica delle offerte risultanti basse in modo anomalo, applicando il criterio previsto dall'articolo 2 bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.155, qualora il numero delle offerte presentate sia superiore a trenta. La facoltà di esclusione ed il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara.

7. Il ricorso alle procedure di cui al comma 6 è menzionato nell'avviso di cui all'articolo 12, comma 5.

ART. 30

(Verifica dei requisiti)

1. L'amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni dalla gara, ne comunica l'esito all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

2. L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 20 e 21, lettere b), c), d) ed e), presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi degli allegati D, E ed F.

3. Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 31
(Comunicazioni alle imprese escluse)

1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, ad ogni candidato o offerente respinto che ne faccia richiesta, i motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta e il nome dell'aggiudicatario.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ai candidati od offerenti, che lo richiedono, i motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara o di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea.

ART.32
(Verbale di gara)

1. Per ciascun appalto aggiudicato, l'amministrazione aggiudicatrice compila un verbale in cui devono comunque figurare :

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto ;

b) i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;

c) i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonchè la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

e) ove trattasi di trattativa privata, le circostanze di cui all'articolo 9 che giustificano il ricorso a tale procedura.

2. Il verbale di cui al comma 1 o i principali punti del medesimo sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee, su sua richiesta.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 33
(Deroghe)

1. Fino al 31 dicembre 1992 restano applicabili le disposizioni sull'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici diretti alla riduzione delle disparità regionali ed alla promozione della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale, purchè dette disposizioni siano compatibili con il trattato istitutivo della Comunità economica europea ed in particolare con i principi dell'esclusione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonchè con gli obblighi internazionali della Comunità stessa.

Art. 34

(Subappalto e cottimo)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dai seguenti:

"3. Salvo che la legge disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo non è consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta le opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori, abbiano indicato, inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire le dette opere;
2) che i soggetti aggiudicatari comunichino all'amministrazione o ente appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori; il relativo contratto potrà stipularsi dopo l'autorizzazione da darsi dall'amministrazione o ente appaltante

entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;

3) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni e integrazioni.

3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che é fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento".

2. All'articolo 18, comma 6, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: "di cui al comma 3, numero 2)" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 3, numero 3)".

3. Il comma 9 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.55, è sostituito dal seguente:
"9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio".

4. All'articolo 18, commi 11 e 13, della legge 19 marzo 1990, n.55, le parole: "le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10" sono sostituite, in entrambi i commi, con le seguenti: "le disposizioni dei commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10".

5. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.55, come sostituito dall'articolo 22, comma 4, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, é ulteriormente sostituito dal seguente:
"12. Le disposizioni dei commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera".

6. Le disposizioni del presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1993.

ART. 35

(Comunicazioni alla Commissione delle Comunità europee)

1. Il Ministro dei lavori pubblici acquisisce presso le amministrazioni aggiudicatrici le informazioni e i dati relativi agli appalti da esse conclusi, ai fini della formazione del prospetto statistico da inviare alla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 30-bis della direttiva del Consiglio (71/305/CEE) del 26 luglio 1971, inserito dal numero 22 della direttiva del Consiglio (89/440/CEE) del 18 luglio 1989.

Art. 36
(Disposizioni abrogate)

1. La legge 8 agosto 1977, n.584, cessa di avere applicazione a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo che per le procedure per le quali il bando di gara è stato pubblicato o l'offerta è stata presentata anteriormente alla suddetta data.

2. E' confermata la modifica all'articolo 15, secondo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, introdotta dall'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

3. Sono abrogate le norme vigenti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO A

ELENCO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI
Corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea

Classe	Gruppo	Sottogruppi e voci	Denominazione
50			EDILIZIA E GENIO CIVILE
	502		Genio civile:costruzione di strade, ponti,ferrovie ecc:
		502.1	Imprese generali di genio civile
		502.2	Lavori di sterro e miglioramento del terreno
		502.3	Costruzione di opere d'arte in superficie e nel sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi)
		502.4	Costruzione di opere d'arte fluviali e marittime (canali, ponti chiuse, argini,ecc)
		502.5	Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)
		502.6	Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio, erogazione, evacuazione delle acque usate, depurazione)
		502.7	Imprese specializzate in altre attività di genio civile

ALLEGATO B

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini del presente decreto si intende per:

1) "specifiche tecniche", l'insieme delle prescrizioni tecniche menzionate in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizione applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le istruzioni relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di carattere tecnico che l'autorità aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e relativamente ai materiali o elementi costituenti tali opere;

2) "norma", la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto avente funzioni normative per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria;

3) "norma europea", le norme approvate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto "norme europee" (EN) o "documenti di armonizzazione" (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi;

4) "benestare tecnico europeo",la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. Il benestare tecnico europeo è rilasciato dall'organismo riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro;

5) "specifica tecnica comune", la specifica tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri per assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

6) "requisiti essenziali", requisiti relativi alla sicurezza, la salute e alcuni altri aspetti d'interesse collettivo, che le opere in questione possono soddisfare.

ALLEGATO C

COMUNICAZIONE DI PREINFORMAZIONE

La comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1, deve contenere i seguenti elementi:

1) Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;

2) a - luogo di esecuzione;
b - natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera;
c - se disponibile:stima della forcella dei costi delle prestazioni progettate;

3) a - data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
b - se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori;
c - se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori;

4) se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia;

5) altre indicazioni;

6) data di spedizione della comunicazione;

7) data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

ALLEGATO D

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI

a) nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) data di invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

c) criterio di aggiudicazione prescelto;

d) luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'opera, natura ed entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, ordine di grandezza dei medesimi e possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; categoria A.N.C. e classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;

e) termine di esecuzione dell'appalto;

f) soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e ammontare e modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) termine di ricezione delle offerte, indirizzo a cui queste devono trasmettersi e lingua o lingue in cui debbono redigersi;

h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonchè data, ora ed luogo di detta apertura;

i) indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;

j) modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

k) facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 22 e seguenti;

l) requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21, e come determinati in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, nonchè cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 18;

m) periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;

n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;

o) ammissibilità di offerte in aumento;

p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;

q) ammissione delle imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19;

r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

s) data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europea della comunicazione di preinformazione di cui all'allegato c) o menzione della sua mancata pubblicazione;

t) facoltà di avvalersi della procedura di cui all'articolo 2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n.155.

ALLEGATO E

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA, APPALTO - CONCORSO E TRATTATIVA PRIVATA CON PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

I

Per la licitazione privata e per l'appalto concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

1) notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q), s) e t) del bando di gara dell'allegato D;

2) criterio di aggiudicazione ;

3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;

4) termine di ricezione delle domande di partecipazione, indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e lingua o lingue in cui debbono redigersi;

5) termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta;

6) indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonchè quelli di cui alla lettera l) del bando di gara di cui all'allegato D;

7) previsione della scelta dei soggetti da invitare, numero minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà compilata la graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al numero 6.

II

Per la trattativa privata con previa pubblicazione del bando di gara, il bando stesso, oltre alle indicazioni di cui al punto I, deve contenere:

1) eventualmente, nomi ed indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice;

2) eventualmente, date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

III

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara;

2) le indicazioni di cui alle lettere f), g), p) ed r) del bando di gara di cui all'allegato D);

3) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonchè i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 20 e 21 e a completamento delle informazioni fornite.

ALLEGATO F

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE (*)

Per la concessione di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

1) nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;

2) data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

3) criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;

4) luogo di esecuzione, oggetto della concessione, natura ed entità delle prestazioni;

5) condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;

6) percentuale minima dei lavori che il concessionario deve affidare a terzi e obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;

7) termine per la presentazione delle candidature, indirizzo cui debbono trasmettersi, lingua o lingue in cui debbono redigersi, nonchè, eventualmente, termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

ALLEGATO G

BANDO DI GARA PER APPALTI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO

Il bando di gara per gli appalti aggiudicatari dal concessionario deve essere redatto seguendo lo schema seguente:

1) a) Luogo di esecuzione;
   b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;

2) Termine di esecuzione;

3) Denominazione e indirizzo dell'ente od organismo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari;

4) a - Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
   b - Indirizzo a cui debbono essere trasmesse;
   c - Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte;

5) Cauzioni e garanzie richieste;

6) Condizioni di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare;

7) Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto;

8) Altre indicazioni;

9) Data di spedizione del bando di gara;

10) Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

ALLEGATO H

APPALTI AGGIUDICATI

L'avviso di cui all'articolo 12, comma 5, deve contenere i seguenti elementi:

1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice;

2) Procedura di aggiudicazione prescelta;

3) Data dell'aggiudicazione dell'appalto;

4) Criteri di attribuzione dell'appalto;

5) Numero delle offerte ricevute;

6) Nome e indirizzo del o degli aggiudicatari;

7) Natura ed entità delle prestazioni effettuate, caratteristiche generali dell'opera costruita;

8) Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagato(i);

9) Eventualmente valore e parte del contratto che può essere subappaltato ad un terzo;

10) Altre indicazioni;

11) Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

12) Data di spedizione della presente comunicazione;

13) Data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e critèri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge n. 428/1990 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)». Si trascrive il testo del relativo art. 12:

«Art. 12 *(Appalti di lavori pubblici: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE comporterà una disciplina sostitutiva della legge 8 agosto 1977, n. 584, conforme alle modificazioni che sono state apportate alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE. In particolare:

a) sarà regolata conformemente alla procedura negoziata prevista dalla direttiva e sarà applicata nei soli casi consentiti dalla direttiva medesima l'aggiudicazione a trattativa privata;

b) sarà prevista, fino al 31 dicembre 1992, la possibilità di deroga alla procedura ordinaria di esclusione delle offerte anomale, alle condizioni e con le modalità consentite dalla direttiva;

c) sarà esercitata la facoltà di applicare fino al 31 dicembre 1992 quelle disposizioni particolari finalizzate alla riduzione delle disparità regionali e alla promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, alle condizioni consentite dalla direttiva.

2. Resta ferma l'applicazione di altre normative vigenti per gli appalti di lavori pubblici non soggetti alla disciplina comunitaria».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge n. 14/1973 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata) è il seguente:

«1. Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nel Foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un milione di ECU, e nel Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se d'importo inferiore, nonché in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

2. La pubblicazione è sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale».

Nota all'art. 17:

Il regolamento CEE n. 1182/71 approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità europee, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 124 dell'8 giugno 1971, stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

Nota all'art. 18:

Il testo vigente degli articoli 20 e 21 della legge n. 57/1962 (Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori) è il seguente:

«Art. 20 *(Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione)*. — L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa dal Comitato centrale, quando a carico del costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:

1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

2) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 21, n. 2), o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella esecuzione di lavori;

4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

5) negligenza nella esecuzione di lavori;

6) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavori;

7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente art. 19.

Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico se si tratti di impresa individuale, a uno o più soci o al direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

Art. 21 *(Cancellazione dall'albo)*. — Sono cancellati dall'albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;

2) condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;

2-*bis*) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;

3) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

4) domanda di cancellazione dall'albo presentata a norma dell'art. 16;

5) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

Nei casi di cui ai numeri 1 e 2 si applica il secondo comma dell'articolo precedente»:

Nota all'art. 19:

— Il testo degli articoli 2, 13, 14 e 15 della citata legge n. 57/1962 è il seguente:

«Art. 2 *(Iscrizione nell'albo)*. — L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca per i lavori stessi di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.

L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'albo per le dette categorie».

«Art. 13 *(Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni)*. — I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;

2-*bis*) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previse dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;

4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad un associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne».

«Art. 14 *(Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni)*. — 1) Idoneità tecnica.

L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio riferentisi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente o da ogni altro documento.

I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con l'indicazione dell'esito di esse.

Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o di Enti pubblici il certificato è rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio, cui il funzionario stesso è preposto, i lavori furono eseguiti.

Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario, dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

2) Capacità finanziaria.

Essa è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.

Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti, indicati dal richiedente l'iscrizione, nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione, e se di data più remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

3) Attrezzatura tecnica.

Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni.

Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai numeri 2) e 3) debbono riferirsi al titolare».

«Art. 15 *(Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane)*. — Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:

a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 13 debbono riferirsi, al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratti di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o di consorzio;

b) i documenti di cui al numero 1) dell'art. 14 debbono riferirsi al direttore tecnico.

Le società sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del tribunale o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra».

Nota agli articoli 20 e 21:

— In base all'art. 17, comma 2, della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) è stato emanato, con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, il «Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche» il cui testo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 1991.

Note all'art. 22:

— La legge n. 422/1909 disciplina la costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.

— Con R.D. 278/1911 è stato approvato il regolamento per la esecuzione delle leggi riguardanti la concessione di appalti a società cooperative di produzione e lavoro.

— Gli articoli 2602 e seguenti del codice civile disciplinano i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

Note all'art. 23:

— Si riporta la «Tabella di classificazione per le iscrizioni nell'albo nazionale dei costruttori», allegata alla legge n. 57/1962:

«*Categoria 1ª:* Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente. Demolizione e sterri.

Categoria 2ª: Edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie. Opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia.

Categoria 3ª: Lavori di restauro:

a) restauro di edifici monumentali;

b) lavori di scavi archeologici.

Categoria 4ª: Opere speciali in cemento armato.

Categoria 5ª: Impianti tecnologici e speciali. Impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:

a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento;
a1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;

c) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;

d) impianti di ascensori, scale mobili e trasporatori in genere;
d1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

e) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;

f) fornitura ed installazione di manufatti in:

1) metallo, legno, materiale plastico;
2) materiali lapidei;
3) materiali vetrosi;

g) tinteggiatura e verniciatura;

h) fornitura in opera di isolamenti tecnici, acustici, antincendi. Lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione.

Categoria 6ª: Costruzioni e pavimenti stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari.

Categoria 7ª: Segnaletica e sicurezza stradale.

Categoria 8ª: Pavimentazione con materiali speciali.

Categoria 9ª: Lavori ferroviari:

a) lavori di manutenzione sistematica dell'armamento;
b) lavori speciali del binario;
c) impianti per la sicurezza del traffico;
d) impianti per la trazione elettrica;
e) impianti di frenatura e automazione per le stazioni di smistamento merci.

Categoria 10ª: Lavori idraulici:

a) acquedotti, fognature, impianti irrigazione;
b) lavori di difesa e sistemazione idraulica;
c) gasdotti-oleodotti.

Categoria 11ª: Lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.

Categoria 12ª: Lavori speciali:

a) impianti di sollevamento, di potabilizzazione e di depurazione delle acque;
b) impianti di trattamento di rifiuti.

Categoria 13ª: Lavori marittimi:
a) costruzioni di moli, bacini, banchine, etc.;
b) lavori di dragaggio;
c) manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali.

Categoria 14ª: Dighe.

Categoria 15ª: Gallerie.

Categoria 16ª: Impianti per la produzione e distribuzione di energia:
a) centrali idrauliche;
b) centrali termiche;
c) centrali elettronucleari;
d) impianti per la produzione di energia da fonti alternative;
e) impianti elettrici per centrali;
f) cabine di trasformazione;
g) linee ad alta tensione;
h) linee a media e bassa tensione;
i) apparati vari;
l) impianti esterni di illuminazione;
m) linee telefoniche e opere connesse.

Categoria 17ª: Carpenteria metallica.

Categoria 18ª: Impianti di telecomunicazioni.

Categoria 19ª: Lavori ed opere speciali varie:

a) rilevamenti topografici speciali;
b) esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
c) fondazioni speciali;
d) consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo;
e) impermeabilizzazione dei terreni;
f) trivellazione e pozzi.

Categoria 20ª Fornitura ed installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie telefoniche, sciovie e similari)».

— Il testo dell'art. 5 della stessa legge n. 57/1962, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 203/1965, è il seguente:

«Art. 5 *(Classifica d'iscrizione)*. — I costruttori sono iscritti nell'albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.

Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del comitato centrale.

La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1) fino a L. 75 milioni;
2) fino a L. 150 milioni;
3) fino a L. 300 milioni;
4) fino a L. 750 milioni;
5) fino a L. 1.500 milioni;
6) fino a L. 3.000 milioni;
7) fino a L. 6.000 milioni;
8) fino a L. 9.000 milioni;
9) fino a L. 15.000 milioni;
10) oltre L. 15.000 milioni».

Nota all'art. 24:

— L'art. 18 della legge n. 55/1990 è integralmente riportato nella nota all'art. 34.

Note all'art. 26:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 936/1982 (Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa) è il seguente:

«Art. 2. — All'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come riformulato dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonché della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'art. 10-«*quinquies* e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonché negli articoli 10-*ter* e 10-*quater*, è rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati.

Il rilascio all'amministrazione o all'ente pubblico richiedente della attestazione circa la sussistenza o meno della decadenza o della revoca di diritto, stabilite nel terzo comma, è effettuato dalla stessa prefettura, previa esibizione dello stato di famiglia e del certificato di residenza dell'interessato, di data non anteriore a tre mesi"».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 57/1962 è riportato nella nota all'art. 19.

Nota all'art. 27:

— In base all'art. 17, comma 2, della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) è stato emanato, con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, il «Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche» il cui testo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale: n. 49 del 27 febbraio 1991.

Note all'art. 29:

— Il testo degli articoli 1 e 5 della legge n. 14/1973 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata» è il seguente:

«Art. 1. — Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari, nonché di opere che si eseguono da cooperative e consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, si può procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno dei seguenti modi:

a) con il metodo di cui all'art. 73, lettera *c)*, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con il procedimento previsto dal successivo art. 76, commi primo , secondo e terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso; ,

b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo art. 2;

c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la média finale, ai sensi del successivo art. 3;

d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo art. 4;

e) mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del successivo art. 5».

«Art. 5. — Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'art. 1, lettera *e)*, l'ente appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza l'indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a più colonne denominato: «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto».

Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e fornitura:

a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo;

b) nella seconda colonna, l'unità di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce.

Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che è rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso.

I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

L'autorità che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte.

Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso per l'amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo.

Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta verificata resti la più vantaggiosa, l'autorità che presiede la gara aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato.

Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo.

L'ente appaltante può prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare.

I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali.

Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale, prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sarà previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantità di lavori riportati nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantità eccedenti i nuovi prezzi saranno determinati con il regolamento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento della aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena ultimata la gara.

Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.

Quando tali elementi non siano presentati, non vengano ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data della gara.

Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha diritto di pretendere, a titolo di penalità, una somma pari all'ammontare già stabilito per la cauzione provvisoria, che verrà riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 504/1970 (Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento) è il seguente:

«Art. 1. — Le gare per l'aggiudicazione di lavori a totale carico dello Stato od eseguiti con il contributo od il concorso dello Stato, esperite nei modi previsti dall'art. 73, lettere *b)* e *c)*, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 5 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, ed andate deserte, possono essere rinnovate con ammissione di offerte in aumento.

Le nuove gare sono espletate entro novanta giorni da quelle andate deserte.

Il limite massimo di aumento che non deve essere oltrepassato per potersi procedere all'aggiudicazione è indicato in una scheda segreta, nei modi previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'impresa che abbia offerto l'aumento minore».

— Il testo dell'art. 2-*bis* del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), aggiunto dalla legge di conversione n. 155/1989, è il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione può escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessità di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.

3. La facoltà di esclusione di cui al comma 2, nonché il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facoltà non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

4. È abrogato il comma 2 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Nota all'art. 34:

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale), come

modificato dall'art. 22 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 18. — 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto *non può essere ceduto, a pena di nullità.*

3. *Salvo che la legge non disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo non è consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è sottoposto alle seguenti condizioni:*

1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta le opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di classificazione dell'albo nazionale dei costruttori, abbiano indicato, inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire le dette opere;

2) che i soggetti aggiudicatari comunichino all'amministrazione o ente appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori; il relativo contratto potrà stipularsi dopo l'autorizzazione da darsi dall'amministrazione o ente appaltante entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;

3) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni.

3-bis. *Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.*

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati *di cui al comma 3, numero 3).*

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. *L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.*

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. *Le disposizioni dei commi 3, 3*-bis, *4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10* si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazioni quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

12. *Le disposizioni dei commi 3, 3*-bis, *4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.*

13. *Le disposizioni dei commi 3, 3*-bis, *4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10* si applicano anche nei casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646».

Note all'art. 35:

— La direttiva n. 89/440/CEE è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2ª serie speciale.

— La direttiva n. 71/305/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 185 del 16 agosto 1971.

Note all'art. 36:

— La legge n. 584/1977 detta norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive CEE.

— Per il testo dell'art. 15 della legge n. 57/1962 v. nota all'art. 19.

91G0455

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651401) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 5.200